

denza romana (tr. it. 1968) 145 nt. 1. ¹⁹ *Topica e giurisprudenza* (tr. it. 1962).
²⁰ *Le definizioni dei giuristi romani* (1966). ²¹ *Regulae iuris* (1966).
²² *Zur Methode der römischen Rechtsfindung*, in *Nachrichten d. Akad. d. Wissen. in Gött.* I *Phil. hist. Kl.* (1962) 49 ss. ²³ Rinvio, per tutti, a PRETI, *Retorica e Logica* (1968) 61 ss. ²⁴ Da ultimo ROSSI Paolo, *Storia e filosofia* (1969) spec. 201 ss. Si veda anche SASSO, *Passato e presente nella storia della filosofia* (1967) 9 ss. ²⁵ *Oc.* 8. ²⁶ *Oc.* 11. ²⁷ *Oc.* 12 s. ²⁸ *Das ius naturale aequum et bonum und ius gentium der Römer* 3 (1875) 67 ss. e 4 (1875) 333 ss.
²⁹ Vonglis cita naturalmente la tesi di WESEL, *Zur methode der Interpretation von Gesetzen im römischen Recht* (1965), e non la monografia del '67. ³⁰ *Oc.* 22 s. ³¹ 25 s. ³² *Oc.* 25. ³³ Uno di Africano, D. 37.10.8.1 (4 *quaest.*); tre di Papiniano, D. 29.4.26 (16 *quaest.*), D. 29.4.27 (6 *resp.*), D. 38.6.8 (6 *resp.*); tre di Ulpiano, D. 2.1.7.2 (3 *ed.*) — che riferisce l'espressione a Pomponio — D. 3.2.13.3 (6 *ed.*), D. 37.14.17 pr. (11 l. *Iul. et Pap.*) — che la attribuisce ad un rescritto dei *divi Fratres*. ³⁴ *Oc.* 33. ³⁵ *Zum Ediktstil*, in *Fs. Schulz* 2 (1951) 21 ss. ³⁶ *Oc.* (trad. it.) 160 ss., 174 ss. Non è ricordato invece DAUBE, *Forms of roman legislation* (1956). ³⁷ *Oc.* 71 ss. ³⁸ *Oc.* 95 ss. ³⁹ *Studien*, cit. 409 ss. ⁴⁰ *Oc.* 75 ss. ⁴¹ *Oc.* 85 ss. ⁴² *Oc.* 95 ss. e 101 ss.
⁴³ *Oc.* 114. ⁴⁴ *Oc.* 119 ss. ⁴⁵ « *Scriptoris autem sententia ab eo, qui sententia se defendet, tum semper ad idem spectare et idem velle demonstrabitur; tum ex facto aut ex eventu aliquo ad tempus id, quod instituit, accomodabitur* ».
⁴⁶ *Oc.* 122 ss. ⁴⁷ *Oc.* 122 nt. 3. ⁴⁸ Sul punto, WIEACKER, *La « causa Curiana » e gli orientamenti della giurisprudenza coeva*, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria* 1 (1968) 111 ss. ⁴⁹ Cfr. ADORNO, *La filosofia antica* 2 (1965) 9 ss. ⁵⁰ *De orat.* 1.42.188-190. ⁵¹ Si v. LA PENNA, *Sallustio e la « rivoluzione » romana* (1968) 15 ss. ⁵² Pur partendo da considerazioni diverse, non mi sembra lontano da queste conclusioni il WIEACKER, *La « causa Curiana »* cit. 119 ss. ⁵³ *Oc.* 128 ss. ⁵⁴ *Oc.* 130. Cfr. WESEL, *Rethorische* cit. 40 s. Ma Vonglis cita la tesi del '65. ⁵⁵ *Oc.* 141 ss. ⁵⁶ *Oc.* 149 ss. ⁵⁷ Ricordato anche da SCHULZ, *Storia* cit. 149 e da WIEACKER, *oc.* 131 s. ⁵⁸ Letteratura in MARTINI, *Le definizioni* cit. 148 s. e nt. 30 e SCHIAVONE, *Transactio. Studio sulle dottrine contrattualistiche romane dalla tarda repubblica all'età dei Severi* (1969) 51 ss. ⁵⁹ Per tutti, GROSSO, *Il sistema romano dei contratti* (1963) 51 s. e SCHIAVONE, *oc.* ⁶⁰ Sul punto, BREONE, *Note minime* cit. 331 ss., con letteratura. ⁶¹ D. 44.7.51: letteratura e discussione in MARTINI, *oc.* 184 ss. Si veda anche CASAVOLA, *Actio petitio persecutio* (1965) 21 s., 105 s. ⁶² D. 7.1.2: cfr. BREONE, *La nozione romana di usufrutto* 1 (1962) 182 e nt. 89 e 90. ⁶³ D. 50.16.86, su cui BIONDI, *Le servitù prediali nel diritto romano* (1954) 145. ⁶⁴ D. 1.1.1 pr.: ancora letteratura e discussione, per tutti, in MARTINI, *oc.* 182 ss. Si v. anche STEIN, *Regulae* cit. 102. ⁶⁵ Alcuni dei punti toccati in questa nota sono stati oggetto d'esame da ultimo da BREONE, *Il giureconsulto interprete della legge*, in *Labeo* 15 (1969) 298 ss.

TAGLIACARTE.

1. *Gestaltende Kräfte der Antike*, la nota raccolta di Aufsätze di Helmut Berve, è stata pubblicata in seconda edizione, arricchita di sette altri contributi (uno dei quali inedito, del 1965) e quasi raddoppiata nel numero delle pagine (B. H., *Gestaltende Kräfte der Antike*² [München, C. H. Beck, 1966] p. 489). L'edizione, curata da E. Buchner e P. R. Franke, costituisce un omaggio al Berve per il suo settantesimo

compleanno. Voglio esser sincero: vi è una certa fustigante pagina di Arnaldo Momigliano su Berve, scritta in occasione dell'uscita in Italia della traduzione della *Griechische Geschichte* (cfr. *Riv. storica ital.* 71 [1959] 665 ss.), la quale, per il richiamo di certi motivi che io sento moltissimo, ha lasciato in me una traccia profonda. Ma gli «alcuni milioni di spettri, vittime innocenti del razzismo, (che) ancora si aggirano per le strade di Europa», non ci dicono, io credo, di estendere certe meritate condanne morali (in fondo, oltre tutto, sminuendole) all'attività di ricerca scientifica dei colpevoli, se tali. Indubbiamente la ricerca scientifica è legata, a sua volta, all'impostazione culturale che, in linea generale, si accetta (o non si ripudia); ma bisogna pur dire che, quando ci si leva a dignità di scienziati, vi è molto, anche fuori dal campo della mera erudizione, che, nella ricerca e nei suoi risultati, reagisce, scopertamente o meno, alla stessa impostazione culturale. Vorremo dunque negare a H. Berve la dignità di scienziato, anzi di eminente scienziato? Io non ho veste per giudicare, ma gli storiografi dell'antichità, Momigliano compreso, dicono di no. Dunque lasciamo Berve uomo al suo giudice più severo, almeno su questa terra, cioè a se stesso; criticiamo e deploriamo come si deve le storture (è Momigliano stesso che le indica) che possano essere dipese dall'*homo politicus* in sede di attività scientifica; ma non rifiutiamoci di apprezzare, e se del caso di ammirare, quel che vi è di buono, di bello, di serio, quindi di vero e di duraturo, nella sua opera di storiografo dell'antichità. Quanto a questi Aufsätze, il mio giudizio non sa andare oltre quelli di argomento romano (p. 354 ss.), che vertono sui rapporti tra Roma e il mondo mediterraneo, su Silla, su Augusto, sull'*Imperium Romanum*. Cose nuove, profonde ed egregie? Non direi. Ma sintesi lucidissime, anzi brillanti, che hanno il dono ed il merito di richiamare a Roma non tanto gli esperti, quanto gli uomini di cultura in generale, e che sono espresse in un linguaggio vivo e caldo, il quale non è sicuramente frutto di retorica, ma indice di partecipazione sentita. Questo mi pare di poterlo dire senz'altro, e lo dico. [A. G.]

2. Una nuova, sia pur ricchissima, antologia della letteratura latina dalle origini sino al periodo augusteo non meriterebbe, tra tante che ve ne sono, una segnalazione particolare, se alla sua raccolta non si fosse dedicato un indiscusso maestro della letteratura latina qual è Ettore Paratore, curandola con minuzia ed amore nella presentazione dei periodi, nell'illustrazione degli autori e delle opere prescelti, nella traduzione italiana, di per se sola letterariamente pregevole, dei brani (PARATORE E., *Antologia latina dell'età repubblicana* [Firenze, Sansoni-Accademia, 1969] p. 478; ID., *Antologia latina dell'età augustea* [eod., 1969] p. 526). La scelta, di grande larghezza e varietà, trascura volutamente gli autori drammatici «ormai sufficientemente noti al gran pubblico» (I.II), mentre è particolarmente (è altrettanto volutamente) larga nei riguardi degli storiografi e degli oratori, perchè «l'oratoria e la storiografia, le forme letterarie più legate alle vicende della convivenza civile, sono effettivamente le più caratteristiche della letteratura latina, quelle che ne condizionano e incoraggiano gli sviluppi più originali» (I.I3). Nulla da eccepire, anzi tutto da approvare, se non fosse per tre punti che, almeno a mio avviso, costituiscono altrettante piccolissime mende in un lavoro così importante e così fine. Direi, in primo luogo, che non convince (e

proprio per la rivalutazione che della prosa latina fa l'a.) il fatto che i testi poetici siano riportati tanto in originale quanto in traduzione, mentre quelli prosastici sono riferiti solo in traduzione. Direi, in secondo luogo, che è una sensibile lacuna (e proprio per l'accento che l'a. pone sulla importanza delle vicende della convivenza civile) l'assenza nella raccolta di quel poco (ma non nulla, né privo di rilievo anche formale) che si sarebbe potuto (e dovuto) riprodurre della letteratura giuridica (ci sono le solite *Res gestae*, c'è la *Laudatio Turiae*, ma perché mancano Quinto Mucio, Servio in quanto giurista, Alfeno Varo, Labeone?). E direi, in terzo luogo, che la «lunga e acra premessa» di p. 9 s. del primo volume non era, contrariamente a quanto pensa l'a., «necessaria». Io l'ho trovata, francamente, inopportuna, perché potrebbe distogliere il lettore meno paziente ed avveduto dall'andare avanti e dal ritrovare, nelle pagine che seguono, il vero e sensibile e raffinato e umano Paratore. Se la nostra società è «curiosa di viaggi interplanetari, di disgregazione dell'atomo, di isterica contestazione globale e — ahimé! — di tecnica per far danaro sempre più abbondantemente e rapidamente»; se è vero che «per giunta, come in tutti i fetidi pateracchi dell'arida e nevrotica vita contemporanea, l'ultimo tocco michelangiolesco lo dà la politica, volta sempre a vellicare, per fini demagogici, i più bassi istinti della massa»; se è vero che le «amenità» di certi scienziati tedeschi sono ripetute «pappagallescamente e con l'amplificatore» dai «provincialissimi studiosi nostrani», e per di più «con le brache sempre arrotolate sui ginocchi di fronte alle massime oracolari dei soli stranieri»; se tutto ciò è vero (ma non è vero, è falso), ebbene il dirlo in tal modo, e con tanta recisione, equivale perdere l'ultima occasione affinché la nostra società tolga gli occhi dalla cupidigia del far danaro, e i nostri uomini politici la smettano di vellicare («sempre») nei bassi istinti la «massa», e i provincialissimi studiosi di casa nostra quelle loro brache finiscano di rimboccarle sui ginocchi non appena vedono all'orizzonte un solo straniero. Per carità, empiti di acredine siffatta li abbiamo avuti e li abbiamo tante volte (forse non in così totalitaria globalità) tutti noi. La vita convulsa di oggi, con le sue contraddizioni palesi e le sue molte e patenti vigliaccherie, ci porta comprensibilmente agli scatti, ma l'*humanitas* (valore tipicamente romano) ci riporta anche, dopo, alla moderazione. Come diceva Appio Claudio il cieco? «*Amicum cum vides, obliiscere miserias. / Inimicus, si es commentus, nec libens, aequae*». E qual è l'umanissima versione che, fra altre che si offrirebbero alla mente, di questo difficile distico ci suggerisce (1.27) proprio Paratore? Se vedi un amico, dimentica le miserie; se sei ritenuto nemico, dimenticale lo stesso. Dimenticale *nec libens*, «anche se non ne hai voglia». [A. G.]

3. Tutto il nostro apprezzamento per la diligenza e l'alacrità con cui Alan Watson si è dato ad assolvere il compito di colmare una lacuna della letteratura romanistica: quella costituita da una visione d'insieme del diritto romano della tarda repubblica. Al volume dedicato alle *obligationes* nel 1965 è seguito nel 1967 quello sulle *personae* ed ha fatto ulteriormente seguito nel 1968 quello sulla proprietà e i diritti reali (WATSON A., *The Law of obligations in the later Roman Republic* [Oxford, Clarendon Press, 1965] p. XII-295; *The Law of persons in the I.R.R.* [ivi, 1967] p. XII-269; *The Law of property in the I.R.R.* [ivi, 1968] p. XII-243). Il metodo della tratta-

zione è per saggi o per spunti, né poteva essere altrimenti per un periodo storico così scarsamente documentato. Quanto alla valutazione dei contributi, non è cosa, ovviamente, per questa brevissima scheda bibliografica. Sia solo concesso di manifestare un'impressione. Forse, mai come in saggi dedicati agli istituti dell'età preclassica torna tanto opportuno, se non addirittura imperioso, prendere le mosse da Giustiano. [A. G.].

4. A cura della Facoltà di Giurisprudenza e della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino è stato ristampato, in un numero limitato di esemplari, *Rariora* di Vincenzo Arangio-Ruiz. Questa edizione fototipica è stata effettuata in occasione del conferimento del Terzo premio internazionale Vincenzo Arangio-Ruiz e gli ospiti camerti hanno voluto offrire un esemplare del volume a tutti gli studiosi di diritto romano presenti. E' appena il caso di dire che *Rariora* (apparso nel 1946 nella serie *Storia e Letteratura*) costituisce una raccolta non completa e nemmeno ampia, bensì una riedizione di alcuni articoli apparsi in varie riviste, che copre un arco di tempo che va dal 1908 al 1938. I seguenti: *Sulle azioni confessorie e negatorie* (p. 1-21); *Le formule con « demonstratio » e la loro origine* (p. 23-121); *Osservazioni sul sistema della successione legittima nel diritto dei papiri* (p. 123-148); *Erede e tutore* (p. 149-167); *Di alcune fonti postclassiche del Digesto* (p. 169-196); *La répression du vol flagrant e du non flagrant dans l'ancien droit romain* (p. 197-230); *La règle de droit et la loi dans l'antiquité classique* (p. 231-269); *Sul reato di diserzione in diritto romano* (p. 271-290). Al volume è stato aggiunto un indice delle fonti redatto dagli assistenti di Istituzioni di diritto romano dell'Università di Camerino. [A. R.].

5. *Die Staatsverträge des Altertums* sono una raccolta di fonti sui trattati internazionali antichi pubblicata per iniziativa dell'Istituto archeologico tedesco. I due volumi sinora apparsi sono il secondo (*Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr.*, raccolti da H. BENTSON con la collaborazione di R. WERNER [München, C. H. Beck, 1962] p. XVIII-361) e il terzo (*Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr.*, raccolti da H. H. SCHMITT [eod., 1968] p. XIX-463), mentre sono annunciati come imminenti il primo (sui trattati dell'antico Oriente) e il quarto (sui trattati del mondo greco-romano dal 200 al 31 a.C.). L'iniziativa è felice e l'esecuzione, stando ai due volumi pubblicati, è eccellente. Per ogni trattato vengono riportati, in testo critico, le fonti che ne parlano. Seguono brevi cenni illustrativi e le indicazioni bibliografiche essenziali. [A. G.].

6. Di qualche interesse anche per il romanista: USCATESCU G., *Del derecho romano al derecho soviético* (Madrid, Instituto de estudios políticos, 1968, p. 115). Vi si tratta delle origini romane del diritto rumeno e della successiva sua radicale sovietizzazione. [G. G.].

7. Un notevole contributo alla diffusione del diritto romano nel Venezuela è costituito dal recentissimo manuale di Luis René Viso dell'Università del Zulia. Ne è apparso, per ora, un primo volume dedicato alla « parte generale », alle persone e al diritto di famiglia: e l'esordio è decisamente promettente per la lucidità dell'esposizione, la non scarsa informazione della recente dottrina, sobriamente citata, come si conviene ad un'opera che si propone esclusivamente di servire « de guía a los alumnos